



TRIBUNALE DI FERMO



ORDINE FORENSE DI FERMO

## **PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI FERMO**

### **Capo I – DELL'UDIENZA IN GENERALE**

#### **Art. 1- Udienze**

- 1) Per ciascuna Udienza verrà fissato, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 168 bis 5° comma c.p.c., un numero massimo di causa tale da consentire un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse.
- 2) La lunghezza dei rinvii in fase istruttoria verrà contenuta nei limiti minimi consentiti dal rispetto del numero massimo di cause da trattare in ciascuna udienza indicato nel comma precedente.

#### **Art. 2- orario di trattazione delle singole cause**

- 1) Per ciascuna causa o gruppo di cause verrà fissato un orario di trattazione, nel rispetto del criterio delle fasce orarie di cui al successivo art. n. 3.
- 2) Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione, potrà tenersi conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori, che verranno evidenziati al momento della fissazione dell'udienza di rinvio.

#### **Art. 3- fasce orarie**

- 1) La prima fascia oraria dell'udienza sarà tendenzialmente riservata alla prima comparizione delle parti e trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nonché delle cause per le quali si prevedono adempimenti di breve durata (udienze di precisazione conclusioni, applicazione artt. 309-181 c.p.c. etc.).
- 2) La seconda fascia oraria verrà riservata agli adempimenti d'udienza relativi all'ammissione dei mezzi istruttori o alla discussione orale del giudizio.
- 3) Le fasce orarie successive dell'udienza saranno riservate alla trattazione delle cause per le quali devono essere svolte attività di più lunga durata, o comunque di durata non prevedibile (prove per testi, audizione delle parti, procedimenti cautelari o possessori etc.).
- 4) Analogamente si procederà eventualmente previa rifissazione di udienza per la effettiva comparizione delle parti qualora, tenuto conto della natura della controversia e sentiti i difensori,

sia necessario od opportuno interrogare liberamente le parti, tentare la conciliazione od eseguire proposta ex art. 185 bis c.p.c., procedere all'audizione di minori.

5) La cancelleria trasmetterà al COA 2 gg. prima l'ordine dei fascicoli chiamati alla singola udienza, attraverso una stampa del Ruolo delle Udienze fornito dal sistema SICID.

#### **Art. 4- puntualità**

Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti.

#### **Art. 5- impedimento del giudice a tenere udienza**

Nel caso di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, il giudice ne farà avviso alla cancelleria, ed attraverso essa ai difensori nella forma della pec e della comunicazione al COA, in aggiunta affiggendone anche avviso nella bacheca della cancelleria e sulla porta dell'aula indicando la data del rinvio dell'udienza non tenuta.

#### **Art. 6- mancata presenza delle parti all'udienza**

- 1) In caso di mancata presenza di entrambe le parti all'orario fissato per una udienza, il provvedimento di rinvio o di cancellazione dal ruolo sarà adottato, ex artt. 309-181 c.p.c. :
  - a) dopo il decorso di un'ora dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa;
  - b) negli stessi tempi vanno pronunciati, se l'intimato non compare, i provvedimenti di convalida di sfratto o di licenza per finita locazione.

#### **Art. 7- sostituzioni in udienza**

L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente all'udienza, si deve adoperare allo scopo di farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza, degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza.

#### **Art. 8- rinvii d'udienza**

- 1) I difensori eviteranno di chiedere meri rinvii dell'udienza, che comunque non saranno concessi, se non su richiesta congiunta delle parti motivata.
- 2) Nel caso in cui le richieste congiunte di rinvio siano determinate dalla pendenza di trattative per la definizione stragiudiziale della lite, i difensori avranno cura di precisare lo stato delle trattative, onde consentire al giudice di valutare l'opportunità del rinvio.
- 3) In ogni caso, si darà atto a verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.
- 4) Le istanze di rinvio, su richiesta congiunta delle parti, depositate telematicamente al di fuori dell'udienza, saranno decise prima dell'udienza stessa e comunicato l'esito dall'Ufficio a mezzo pec.



5) Potrà essere concesso rinvio per impedimento di uno dei difensori, qualora il medesimo acquisisca il consenso della controparte e ne faccia motivata istanza, documentando l'impedimento prima della trattazione dell'udienza stessa;

#### **Art. 9- redazione dei verbali di udienza**

1) La trattazione dei procedimenti sarà orale e la verbalizzazione avverrà a cura del giudice personalmente, in mancanza di disponibilità del personale amministrativo. Il verbale potrà essere predisposto dai difensori prima dell'udienza attraverso lo strumento, già contemplato dal sito ufficiale del Tribunale di Fermo, "note di udienza"; in tal caso il codice del verbale dovrà essere comunicato a tutti i difensori costituiti dall'avvocato primo estensore e, in sede di udienza, al giudice che potrà usufruirne come meglio riterrà ai fini della compilazione del verbale dalla propria "consolle".

2) I difensori eviteranno di chiedere l'allegazione al verbale di deduzioni scritte salvo casi eccezionali e laddove ciò sia autorizzato in ogni caso assicurando che le deduzioni allegate siano sintetiche e contenute entro limiti ragionevoli; esse dovranno essere predisposte con la modalità "note di udienza".

3) All'udienza di precisazione delle conclusioni i fogli di deduzione scritta, purché contenenti le sole definitive conclusioni di parte, potranno essere inviati via PCT.

#### **Art. 10- conoscenza delle cause da trattarsi in udienza**

I giudici e i difensori avranno cura di giungere all'udienza con una effettiva conoscenza della causa, in modo che:

- a) sia assicurata la effettiva trattazione, in udienza, delle questioni rilevanti per il giudizio;
- b) sia effettivamente privilegiata la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti

### **Capo II – DELLA TRATTAZIONE DELLE CAUSE**

#### **Art. 11 – Iscrizione Indicazione dell'oggetto della causa Costituzione**

1) All'atto della iscrizione a ruolo, in particolare in caso di iscrizione cartacea mediante Nota con "codici a barre", i difensori presteranno attenzione nell'indicare correttamente l'oggetto della causa.

2) Il convenuto che deve costituirsi in giudizio e deve previamente prendere visione dei documenti prodotti da controparte all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo, si muniranno di delega della parte convenuta facente riferimento con precisione al giudizio in cui ci si deve costituire ed avrà diritto a conoscere il numero di ruolo della causa, indi depositerà via PCT "Istanza di visibilità" corredata dalla scansione della delega firmate digitalmente per avere accesso al fascicolo telematico.

3) E' data la possibilità, con le stesse formalità di cui al punto superiore n. 2, e solo per giustificato motivo, di ripresentare ulteriori istanze di visibilità.



## **Art. 12 – Trasmissione del fascicolo al Giudice**

La cancelleria provvederà a trasmettere il fascicolo cartaceo di ufficio al Giudice designato immediatamente dopo la sua designazione. Detto Giudice, prima di fissare l'udienza di comparizione, controllerà la presenza di eventuali istanze urgenti o chiamate in causa, provvedendo di conseguenza.

## **Art. 13 – Udienza di trattazione**

L'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c. costituirà un momento di effettivo colloquio e collaborazione processuale tra il Giudice e i difensori, al fine di delimitare il thema decidendum e il thema probandum, curando altresì l'emersione delle questioni rilevabili d'ufficio di cui appare opportuna la trattazione.

## **Art. 14 – Memorie di cui al nuovo art. 183 co. 6° c.p.c.**

- 1) In esito alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, ove non sia sorta l'esigenza di disporre la prosecuzione della stessa in relazione all'adozione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 183, co. 1°, c.p.c. o per la trattazione di altra questione preliminare o pregiudiziale, ovvero in esito all'udienza fissata per l'interrogatorio libero delle parti ed il tentativo di conciliazione, il Giudice, se richiesto, concede i termini di cui al comma 6° del citato art. 183 c.p.c., riservandosi di provvedere sulle istanze istruttorie delle parti, in relazione alla necessità di assicurare un effettivo contraddittorio sulle eventuali richieste di prova contraria, alla successiva udienza.
- 2) Resta ferma l'esigenza che il contenuto delle memorie sia chiaramente distinto nelle sue parti assertive, rispetto parti contenenti istanze di prova e, quanto alle prime, ad esse si ricorra solo in caso di effettiva necessità od opportunità di precisazione e/o modifica di domande.
- 3) La redazione ad opera delle parti di memorie contenenti istanze istruttorie sarà improntata ai seguenti principi:
  - a) la precisa e dettagliata indicazione di tutti i nuovi documenti depositati;
  - b) una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori di cui si intende effettivamente ottenere l'ammissione, evitando rinvii a precedenti atti di causa;
  - c) eventualmente, una distinta sezione, separata da quella dedicata alle istanze istruttorie e graficamente ben distinguibile da questa, contenente deduzioni in merito all'ammissibilità dei mezzi di prova articolati dalla controparte.
- 4) Dopo l'ammissione dei mezzi istruttori, per quanto possibile il Giudice procederà ad indicare il calendario del processo.

### **Art. 15 – Assunzione della prova per testi**

1) L'assunzione della prova per testi sarà preferibilmente concentrata in un'unica udienza. Ove ciò non fosse possibile, al momento dell'ammissione della prova sarà fissato un calendario di massima per lo svolgimento di essa, ovvero limitando numericamente il numero dei testi da escutere per ciascuna delle parti.

2) I difensori provvederanno a citare i soli testi di cui è fissata l'audizione per ciascuna udienza, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza stessa, in modo da essere in grado di documentare l'esito della notifica della citazione attraverso deposito di essa via PCT. Nella citazione, avranno cura di indicare l'orario fissato per l'escussione del teste citato. Nell'ipotesi in cui l'originale di notifica della citazione testi venga esibita in sede di udienza il Giudice ne darà atto nel verbale di udienza, indicando gli estremi della notifica e successivamente all'udienza il difensore la invierà via PCT .

3) I provvedimenti di cui agli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. saranno sempre adottati di ufficio ed in caso di mancata comparizione dei testi regolarmente citati, il Giudice disporrà l'applicazione di una sanzione pecuniaria e, salvo casi eccezionali, ne disporrà l'accompagnamento coattivo, ai sensi dell'art. 255 c.p.c., salvo comprovato impedimento.

### **Art. 16 – Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio**

1) Nell'ordinanza di ammissione della consulenza tecnica di ufficio il Giudice provvederà a formulare, almeno in maniera sommaria, i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti, e con lo stesso consulente, circa il contenuto definitivo e/o circa la integrazione dei quesiti inizialmente proposti.

2) Nel caso in cui il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica di ufficio sia emesso a scioglimento di una riserva, si disporrà che il testo integrale dell'ordinanza sia notificato al consulente e comunicato alle parti.

3) Al momento del conferimento dell'incarico al consulente, eventualmente attraverso la predisposizione di un modulo uniforme, si delinearà in modo definitivo il quesito o i quesiti sottoposti, l'ambito degli accertamenti esperibili e la possibilità o meno di acquisire informazioni, consultare atti o documenti.

4) Sentite le parti ed avuto riguardo alla natura della controversia ed all'oggetto dell'incarico peritale, il Giudice potrà altresì prevedere:

a) L'incarico al consulente, nei soli casi previsti dalla legge, di esperire un tentativo di conciliazione della lite.

5) E' in facoltà delle parti di consegnare al CTU una copia cartacea del loro fascicolo di parte, che lo stesso potrà usare per la consultazione durante le operazioni peritali.



6) La bozza dell'elaborato del CTU dovrà essere comunicato via PEC sia ai difensori che ai consulenti di parte, i quali nei termini di rito dovranno sempre via PEC comunicare al CTU le loro rispettive note, per poi ricevere dal CTU la relazione definitiva, parimenti via PEC.

#### **Art. 17 – Comunicazioni tra le parti e tra queste e il Giudice**

1) I difensori segnaleranno tempestivamente al Giudice (ed eventualmente al consulente da questi nominato):

- a) gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
- b) le cause rinviate ai sensi dell'art. 309 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate;
- c) qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa o che determini un imprevisto ampliamento dei tempi di trattazione della stessa rispetto a quanto preventivato al momento del rinvio della successiva udienza.

2) Ove nel corso dell'udienza si verifichi un significativo slittamento dell'orario indicato per la trattazione della causa, dovuto a motivi contingenti od al prolungamento degli incumbenti precedenti, il Giudice ne informerà gli avvocati e le parti in attesa, dando nuovi orari di udienza, se del caso in orario pomeridiano o già predisponendo i rinvii delle cause che prevede di non riuscire a trattare.

#### **Art. 18 – Tenuta dei fascicoli**

1) Nel caso di deposito cartaceo per iscrizione della causa a Ruolo o costituzione in giudizio, i difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c. con sezioni separate per atti e documenti, tutti correttamente affolati, con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro nell'indice del fascicolo.

2) E' consentito sempre, senza necessità di autorizzazione del Giudice, il deposito materiale di oggetti, CD, DVD ed altri supporti informatici, per i quali non sia possibile, produrre foto o scansioni. Del loro deposito nei termini concessi dall'art. 183 c.6°, cpc, dovrà essere data notizia nelle memorie redatte in tale sede e gli oggetti dovranno essere descritti nell'indice delle produzioni documentali.

3) In caso di produzione di documenti in udienza, il Giudice ne darà atto a verbale, indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento e la forma di deposito, se cartaceo con onere a carico della parte che successivamente all'udienza, dovrà inviarlo via PCT.

## **Art. 19 – Riunioni volte a favorire l'uniformità interpretativa**

1) Saranno organizzate, con cadenza periodica, riunioni fra i Magistrati delle singole sezioni o addetti all'intero settore civile, per la valutazione delle esigenze organizzative e il confronto in relazione agli orientamenti giurisprudenziali ed alle novità normative.

2) Sarà data adeguata pubblicità delle eventuali prassi uniformi applicative ed organizzative concordate dai Magistrati delle singole sezioni, ferma restando l'autonomia di ogni Magistrato in relazione ai singoli procedimenti.

3) Gli organismi e le associazioni dell'avvocatura potranno, eventualmente attraverso i loro rappresentanti nell'osservatorio di cui al successivo art. 22 segnalare questioni organizzative ed eventuali contrasti giurisprudenziali, chiedendone l'inserimento nell'ordine del giorno delle riunioni di cui al primo comma.

## **Capo III – DELL'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE**



### **Art. 20 – Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Fermo**

1) E' istituito l'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Fermo onde consentire il confronto e la cooperazione tra studiosi del processo civile e del diritto privato, Magistrati, Avvocati e personale amministrativo con la finalità di:

a) promuovere il dibattito e lo studio in ordine alle problematiche del processo e della giustizia civile;

b) elaborare progetti, soluzioni e procedure concordate per il più efficace funzionamento della giustizia civile nel circondario;

c) sostenere la diffusione di prassi operative e interpretative volte ad assicurare dignità ed efficienza all'esercizio della giurisdizione civile, anche attraverso la promozione di una più funzionale utilizzazione dei mezzi e dei beni materiali a disposizione e, in particolare, degli strumenti informatici;

d) verificare e promuovere la diffusione delle prassi operative e interpretative di cui al presente protocollo.

2) Dell'Osservatorio fanno parte due Giudici incaricati della trattazione di affari civili, individuati dal presidente del Tribunale il primo per le questioni societarie, fallimentari e di esecuzione, il secondo per le questioni ordinarie, ed una rappresentanza paritaria dei professionisti legali, designata dal Consiglio dell'Ordine Forense, nonché uno o più componenti in rappresentanza del

personale amministrativo. La designazione da parte del Presidente del Tribunale verrà effettuata annualmente.

Fermo, 29 LUG. 2015

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Ugo VITALI ROSATI



---

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERMO

Avv. Francesca PALMA

